

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3896 del 22/08/2019
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - DITTA GRUPPO F.LLI BUSIA SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA - TRECASALI (PR) FRAZ. COLTARO, P.LE SAN GIUSEPPE, 8/B - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 19/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4024 del 22/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica del Comune di Sissa Trecasali;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 64/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali in data 30/04/2019 prot.n. 5217, acquisita al protocollo n. PG/2019/68981 del 02/05/2019, presentata dalla Ditta Gruppo F.Ili Busia SRL, nella persona del Sig. Giulio Busia in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sissa – Trecasali, Fraz. Coltaro, Piazza San Giuseppe, 8/B in riferimento al seguente titolo:
 - **comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell’ambiente**, per cui la Ditta ha presentato domanda di modifica. La Ditta “Demoltores di Busia Raffaele” risulta iscritta alla posizione n. 244 del registro provinciale delle imprese che effettuano

attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, con provvedimento n. 33369 del 11/05/2015 rilasciato dalla Provincia di Parma, successivamente volturato da Arpae SAC Parma con atto PgPr.2016.13063 del 08/08/2016 alla società "Gruppo F.Ili BUSIA S.r.l.";

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Commercio e lavorazione rottami ferrosi e macinazione cavi elettrici";
- in data 28/05/2019 prot. n. PG/2019/83827 la Ditta ha presentato ad Arpae documentazione integrativa chiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2019/82168 del 24/05/2019;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per la quale la Ditta ha allegato una valutazione di impatto acustico datata 2015;

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae ST) pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con note prot. PG/2019/87742 del 04/06/2019 e prot. n. PG/2019/87748 del 04/06/2019:

- ✓ le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta prot. Arpae n. PG/2019/106121 del 05/07/2019;
- ✓ la richiesta di integrazioni formulata dal SUAP alla Ditta in data 05/07/2019 prot. n. 8270 (prot. Arpae n. PG/2019/106125 del 05/07/2019) sulla base di quanto richiesto da Arpae ST ed AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza;
- ✓ le integrazioni della Ditta trasmesse dal SUAP in data 01/08/2019 prot. n. 9450 ed acquisite a protocollo Arpae n. PG/2019/121264 del 01/08/2019;
- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza prot. n. 50616 del 01/08/2019, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/121942 del 02/08/2019, (Allegato 2), allegato al parere del Comune di Sissa-Trecasali;
- ✓ la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2019/125791 del 09/08/2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Sissa-Trecasali in data 19/08/2019 prot. n. 9998 (prot. Arpae n. PG/2019/128422 del 19/08/2019), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

si rileva che la Ditta non ha presentato, all'interno dell'istanza di AUA, domanda per l'Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi;

nella relazione tecnica di Arpae ST del 09/08/2019 sopra richiamata si legge che “... *l'attività non genera scarichi di reflui poiché i rifiuti gestiti non danno luogo a percolazioni...*”;

CONSIDERATO per la matrice recupero di rifiuti:

- che la Ditta ha richiesto le seguenti modifiche all'Iscrizione: messa in esercizio granulatore (composto da premacinatore e granulatore) per macinare e separare le componenti metalliche e in plastica/gomma dei cavi elettrici (di cui alla tipologia 5.8 del DM 05/02/98 smi); eliminazione tipologia 5.1 del DM 05/02/98 smi; rimodulazione dei quantitativi di rifiuti delle tipologie 3.1, 3.2, 5.8 del DM 05/02/98 smi;
- poiché l'operazione di recupero intermedio R12 richiesta non è contemplata dal DM 05/02/1998 e smi, non è possibile autorizzarla in procedura semplificata, quindi entro l'AUA; in alternativa si ritiene che l'operazione di recupero intermedio richiesta possa essere autorizzata come R4 parziale da cui origineranno ancora rifiuti da avviare a impianti autorizzati al recupero definitivo. Invece se i rifiuti in ingresso (cavi) sono processati più volte fino ad ottenere rame puro al 99,9%, ai sensi del Regolamento 715/2013, si genera il prodotto finito che cessa la qualifica di rifiuto (“end of waste”);
- la Comunicazione antimafia acquisita con prot. n.39638_20190725 del 01/08/2019 dalla Prefettura di Parma, in cui si comunica che, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, a carico della suindicata Gruppo F.Ili Busia Srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 01/08/2019 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Gruppo F.lli Busia SRL, con Legale rappresentante il Sig. Giulio Busia con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sissa – Trecasali, Fraz. Coltaro, Piazza San Giuseppe, 8/B, relativamente all'esercizio dell'attività di "Commercio e lavorazione rottami ferrosi e macinazione cavi elettrici" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/125791 del 09/08/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalla seguente ulteriore prescrizione:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E01 dovranno essere inviati ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 9998 del 19/08/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per i rifiuti: DI MODIFICARE L'ISCRIZIONE alla posizione n° 244 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della Ditta:

Ragione sociale: Gruppo F.Ili Busia SRL

Codice Fiscale e partita Iva: 02792370344

Sede Legale e Amministrativa: Piazza San Giuseppe, 8/B, Comune di Sissa Trecasali, Fraz. Coltaro CAP 43018

Sede Impianto: Piazza San Giuseppe, 8/B, Comune di Sissa Trecasali, Fraz. Coltaro CAP 43018

Legale Rappresentante: GIULIO BUSIA (C.F.: BSUGLI97C30I452M)

per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata per quanto di competenza nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

è ammesso il recupero esclusivamente delle seguenti tipologie di recupero ex DM 5/2/98 e smi, e secondo le finalità, quantità e condizioni appresso elencati, a condizione che resti impreggiudicato il livello di qualità ambientale preesistente:

Tipologia 3.1 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
Provenienza 3.1.1	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
Caratteristiche del rifiuto 3.1.2	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25% ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230.
Codici EER	10.02.10: scaglie di laminazione (<i>da rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i>); 10.02.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i>); 12.01.01: limatura e trucioli di materiali ferrosi; 12.01.02: polveri e particolato di materiali ferrosi; 12.01.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>) 15.01.04: imballaggi metallici (<i>compresi urbani da raccolta differenziata</i>);

	16.01.17: metalli ferrosi (<i>da veicoli fuori uso e manutenzione veicoli</i>); 17.04.05: ferro e acciaio (<i>da operazioni di costruzione e demolizione</i>); 19.01.18: rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117; 19.01.02: materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti; 19.12.02: metalli ferrosi (<i>da trattamento meccanico rifiuti</i>); 20.01.40: metallo (<i>da rifiuti urbani e assimilabili</i>) (limitatamente ai cascami di lavorazione per i codici CER: 10.02.99; 12.01.99)	
Attività di recupero 3.1.3. c)	R13	c) messa in riserva (R13)
Destinazione dei rifiuti		Impianti specializzati autorizzati al recupero (R4)
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)		1.000 t/anno
Capacità istantanea di deposito		75 m³ – 100 t

Tipologia 3.2 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
Provenienza 3.2.1	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; <u>raccolta differenziata</u> ; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
Caratteristiche del rifiuto 3.2.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso; oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230.
Codici EER	10.08.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>); 11.05.01: zinco solido (<i>da processi di galvanizzazione a caldo</i>); 11.05.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da processi di galvanizzazione a caldo</i>); 12.01.03: limatura e trucioli di materiali non ferrosi (<i>rifiuti da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>); 12.01.04: polveri e particolato di materiali non ferrosi (<i>da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>); 12.01.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>); 15.01.04: imballaggi in metallo (<i>imballaggi compresi urbani</i>); 17.04.01: rame, bronzo e ottone (<i>da operazioni di costruzione e demolizione</i>); 17.04.02: alluminio (<i>da operazioni costruzione e demolizione</i>); 17.04.03: piombo (<i>da operazioni costruzione e demolizione</i>); 17.04.04: zinco; 17.04.06: stagno; 17.04.07: metalli misti; 19.10.02: rifiuti di metalli non ferrosi (<i>da frantumazione rifiuti</i>);

	19.12.03: metalli non ferrosi (<i>da trattamento meccanico rifiuti</i>). 20.01.40: metallo (<i>urbani</i>) (limitatamente ai cascami di lavorazione per i codici CER: 10.08.99; 12.01.99)	
Attività di recupero 3.2.3. c)	R13	c) messa in riserva (R13)
Destinazione dei rifiuti		Impianti specializzati autorizzati al recupero (R4)
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)		700 t/anno
Capacità istantanea di deposito		150 m³ – 100 t

Tipologia 5.5 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	
Provenienza 5.5.1	Industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5/2/97, n.22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio	
Caratteristiche del rifiuto 5.5.2	Involucro in acciaio contenente un supporto inerte con Pt, Pd e Rh	
Codici EER	16.08.01: catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	
Attività di recupero 5.5.3	R13	Messa in riserva
Destinazione successiva dei rifiuti		Impianti specializzati autorizzati al recupero (R4)
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)		10 t/anno
Capacità istantanea di deposito		4 m³ – 2 t

Tipologia 5.8 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	
Provenienza 5.8.1	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n.22 e s.m.i.; industria automobilistica	
Caratteristiche del rifiuto 5.8.2	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%	
Codici EER	17.04.01: rame, bronzo e ottone; 17.04.11: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10; 16.01.22: componenti non specificati altrimenti (<i>da veicoli fuori uso e manutenzione veicoli</i>); 16.01.18: metalli non ferrosi (<i>da veicoli fuori uso e manutenzione veicoli</i>); 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15.	

Attività di recupero 5.8.3 a)	R13, R4	a) messa in riserva rifiuti (R13) con lavorazione meccanica (cesoiatura <i>tramite spelacavi meccanico manuale</i>), per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica (R4)
Destinazione successiva dei rifiuti		Trasferimento ad impianti specializzati autorizzati al recupero (R4, R3)
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)		1.700 t/anno
Capacità istantanea di deposito		140 m³ - 140 t

Tipologia 5.19 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	
Provenienza 5.19.1	Raccolte differenziate, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi	
Caratteristiche del rifiuto 5.19.2	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT	
Codici EER	16.02.14: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13; 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15; 20.01.36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35.	
Attività di recupero 5.19.3	R13	Messa in riserva di rifiuti (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)		290 t/anno
Capacità istantanea di deposito		35 m³ - 30 t

Quantità massima complessiva annua di rifiuto messo in riserva (R13)	3.700 t/anno
Capacità istantanea complessiva di deposito	404 m³ - 372 t

fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente;

- quanto indicato da Arpae ST di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2019/125791 del 09/08/2019;
- quanto indicato da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA, nel proprio parere prot. n. 50616 del 01/08/2019;
- quanto indicato dal Comune di Sissa Trecasali nel proprio parere prot. n. 9998 del 19/08/2019;
- per quanto riguarda i rifiuti in ingresso all'impianto sottoposti alla sola messa in riserva (R13), questi dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da

ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13 secondo quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., art. 6, comma 8;

- e) nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- f) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza); qualora il carico in ingresso all’impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l’ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti, in quanto classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da...), per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 commi 4 e 5 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- h) tutti i rifiuti in ingresso all’impianto in parola, per i quali venisse svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere recuperati presso l’impianto o essere avviati ad idoneo impianto che effettua l’operazione di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- i) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti (mediante impianti di umidificazione in dotazione all’impianto e l’utilizzo di coperture mobili) e dal transito di mezzi (mediante regolare e periodica bagnatura del piazzale e lungo i tragitti di transito interni all’area);
- j) per quanto riguarda l’operazione di recupero R4 svolta sui rifiuti di cui alla tipologia 5.8, se il recupero è intermedio il prodotto mantiene la qualifica di rifiuto, pertanto è destinato a recupero definitivo mediante invio con F.I.R. presso impianti autorizzati; se, invece, il recupero R4 è completo e raggiunge i requisiti previsti dal Regolamento Ue 715/2013, se la Ditta consegue la Registrazione prevista dal Regolamento Ue 715/2013, allora cessa la qualifica di rifiuto; la frazione in materiali plastici dovrà essere destinata a smaltimento presso impianti autorizzati, accompagnata da F.I.R.;
- k) per quanto riguarda i rifiuti RAEE conferibili, relativi alla tipologia 5.19 (R13), questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive alla fascia di ozono: televisori e monitor di computer; pertanto a titolo non esaustivo potranno essere ritirate le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 2 di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 49/2014;

- lo stoccaggio di condensatori, pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;
 - la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII del D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l) il titolo di disponibilità degli immobili e delle aree utilizzate dovrà essere mantenuto in essere (i relativi contratti, alla scadenza, dovranno essere rinnovati) per tutta la durata dell'AUA;
- m) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella documentazione di AUA (e nelle precedenti comunicazioni di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 smi), così come integrata, e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998 e s.m.i.;
- n) l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, cui sottoporre tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto prima dell'accettazione del carico;
- o) come previsto dall'art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06, potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno;
- p) qualora le attività della presente autorizzazione rientrino tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- q) entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- a) denominazione della ditta;
 - b) classe attività;
 - c) partita IVA;
 - d) causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;

- r) ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Sissa Trecasali si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Sissa Trecasali, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sissa Trecasali e AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Giovanni Maria Simonetti

Rif. Sinadoc: 14341/2019

Il Funzionario P.O. - Arpae SAC PARMA
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Rif. Prot. Pg. Pr. 2019.68981
Sinadoc 14341/19

Spett. le Arpae - SAC
Servizio Autorizzazioni e
Concessioni
(Posta interna)

Oggetto: D.lgs 152/06 e smi Parte IV - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Gruppo F.lli Busia Srl. Relazione tecnica.

Matrice Rifiuti

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in data 02/05/2019 Prot. Pg. Pr. 68981/2019 e delle successive integrazioni, in relazione alla pratica in oggetto,

preso atto che:

il progetto di modifica presentato dalla Ditta consiste nell'inserimento nell'attività di trattamento rifiuti di un premacinatore Guidetti PMG 400 utilizzato per premacinare i cavi elettrici e ridurli in frazioni di 5-10 cm di lunghezza e di un granulatore Guidetti compatto Sincro 415 per granulare e macinare in maniera più raffinata il rame e la plastica da cui è composto il cavo;

la Ditta è iscritta alla posizione 244 del registro provinciale per attività di recupero rifiuti non pericolosi;

la Ditta chiede l'introduzione dell'operazione di recupero R4 e R12 per la tipologia 5.8 (spezzoni di cavo di rame ricoperto) del D.m. 05/02/1998 e smi, tramite impianto compatto della Ditta Guidetti Srl serie SINCRO 415 EKO matricola n° 4151500027 per la macinazione di cavi elettrici e successiva produzione di plastica granulata e rame granulato;

l'operazione di recupero R12 prevede la produzione di rame granulato conferito presso impianti esterni come rifiuto poichè l'impianto non è in grado di garantire il grado di purezza previsto dal Regolamento UE 715 e di plastica granulata che verrà inviata a ditte autorizzate per il successivo trattamento;

la produzione di MPS potrà avvenire solo se il materiale ottenuto dalle operazioni di trattamento R4 raggiunge i requisiti previsti dal Regolamento UE715/2013;

la Ditta chiede lo stralcio dei rifiuti della tipologia 5.1 del Dm 05/02/1998 e smi;

la potenzialità annua richiesta è pari a 3700 ton/anno; lo stoccaggio istantaneo (R13-R12) è pari a 372 tonnellate;

i rifiuti prodotti dall'attività di R12 verranno stoccati in big bags per quanto riguarda la plastica granulata e cassoni in ferro per il rame granulato;

l'attività non genera scarichi di reflui poichè i rifiuti gestiti non danno luogo a percolazione;



è stata presentata una nuova planimetria con indicazione delle zone di stoccaggio aggiornate;

per quanto sopra esposto nulla osta, limitatamente agli aspetti di competenza, alle modifiche richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero;
- dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
- i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
- la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
- la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione di non pericolosità dei rifiuti che intende trattare;
- la Ditta dovrà verificare che le caratteristiche dei rifiuti in ingresso siano conformi a quanto previsto nel Dm 05/02/98 e smi (caratteristiche del rifiuto);
- la gestione dei RAEE dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.lgs 49/2014.

Per la matrice emissioni in atmosfera di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. l'attività industriale consiste nel "commercio e lavorazione rottami";
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che

la ditta Gruppo F.lli Busia S.r.l., il cui Gestore è il Sig. Giulio Busia con sede legale e impianti siti in P.za San Giuseppe, 8/B loc. Coltaro Comune di Sissa-Trecasali debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Macinazione cavi elettrici".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.



Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1 700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E01 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Gruppo F.Ili Busia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02792370344



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/08/2019 08:55:40 Pg/2019/0125791

Sede legale:	P.za San Giuseppe n.8/B -Loc.Coltaro – Comune di Sissa-Trecasali
Gestore:	Giulio Busia
Sede legale impianti:	P.za San Giuseppe n.8/B -Loc.Coltaro – Comune di Sissa-Trecasali
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	commercio e lavorazione rottami
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Energia elettrica
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	13 000 Kwh
Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	273 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	30 Kg/anno

Tecnici intervenuti: Rifiuti: Elisabetta Ardesi Emissioni in atmosfera: Alessandra Braccaioli

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Servizio Territoriale di Parma
Alessandra Braccaioli	Silvia Violanti

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 2



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Trecasali, li 19/08/2019

Prot. n. 9998

VIA PEC

Spett.le

A.R.P.A.E. S.A.C.

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Pratica SUAP n. 019/2019/SUAP inerente richiesta di rilascio dell'AUA presentata da "Gruppo F.lli Busia S.r.l.". Trasmissione pareri.

Con la presente si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di vostra competenza, il parere inoltrato, riguardo all'istanza in oggetto, con nota del 01/08/2019 Prot. n. 0050616, da A.U.S.L. S.I.P. – Distretto di Fidenza.

Si comunica inoltre, alla luce delle valutazioni espresse sia da A.U.S.L. S.I.P. che da A.R.P.A.E. – Sezione Provinciale (nota Prot. n. 119135 del 29/07/2019), ed a seguito della verifica della conformità dell'istanza con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale attualmente vigenti, l'espressione, per quanto attiene gli aspetti e le componenti strettamente di competenza dell'Amministrazione Comunale, del parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività prevista, fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni eventualmente impartite, in merito, da A.R.P.A.E. S.A.C. .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Adalberto Squarcia

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Ing. Paola Delsante

(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae n. PGPR/2019/90489 del 07/06/2019

Inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Settore V
Pianificazione Territoriale e Ambiente
SUAP

c.a. Responsabile Procedimento
Dr. Adalberto Squarcia

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Pratica SUAP n. 019/2019/SUAP inerente richiesta di rilascio dell'AUA, presentata dalla società "Gruppo F.lli Busia Srl"

Parere relativo agli aspetti acustici

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 6947 del 06/06/2019, acquisita da questi Uffici con protocollo n. PG/2019/90489 del 07/06/2019 ed alla successiva documentazione integrativa del 24/07/2019.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di previsionale di impatto acustico ambientale, redatte in data 18/07/2019 dal tecnico competente in acustica ing. Eliana Perosino:

- trattasi di attività di commercio e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi in procedura semplificata ex art. 2016 D.Lgs. 152/2006;
- l'attività si svolge in periodo di riferimento Diurno ed all'interno del capannone industriale;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 17/07/2019, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area e verificato il contributo dell'attività di gestione dei rottami;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna e traffico indotto;
- la ditta in esame è ubicata in classe IV[^] "Area intensa attività umana" secondo la ZAC approvata dal Comune di Sissa Trecasali, così come gran parte del contesto limitrofo;
- come ricettori, è stato individuato un edificio residenziale limitrofo all'attività e ubicato in classe II[^];
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

E
Comune di Sissa Trecasali Comune di Sissa Trecasali
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009310/2019 del 30/07/2019 Firmatario: Roberto Marchignoli, Sara Reverberi

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'edificio più vicino alla struttura della ditta "Gruppo F.lli Busia Srl";

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
La classificazione acustica del Comune di Sissa approvata con D.C.C. n. 34 del 25/05/2006 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:18704/2019

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0050616
DATA: 01/08/2019
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009450/2019 - D.P.R. N. 59/2013. PRATICA SUAP N. 019/2019/SUAP INERENTE RICHIESTA DI RILASCIO DELL' AUA PRESENTATA DA "GRUPPO F.LLI BUSIA S.R.L.". TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0050616_2019_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	E76F29FCA94247FED624F9417D9BA8A1 2DB3037EC96C05A855D4ABD546C67410



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.sissatrec
asali.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009450/2019 - D.P.R. N. 59/2013. PRATICA SUAP N. 019/2019/SUAP INERENTE RICHIESTA DI RILASCIO DELL' AUA PRESENTATA DA "GRUPPO F.LLI BUSIA S.R.L.". TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota prot 94450 del 01.082019 inoltrata del Comune di Sissa Trecasali, pratica SUAP n. 019/2019/SUAP, con la quale si inviano le integrazioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "Gruppo F.lli Busia srl", per lo stabilimento con sede in piazza San Giuseppe 8.B, Coltaro, Sissa Trecasali.

Valutate le integrazioni presentate si prende atto che le polveri prodotte durante la fase di macinazione dei cavi elettrici, sono trattate con filtro a tessuto dalla portata di 1700 mc/h e scaricate all'esterno del capannone, emissione E1.

Relativamente alla nuova valutazione previsionale di impatto acustico ambientale, redatta in data 18/07/2019 si evidenzia come la stessa indichi la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata e vengono dichiarati rispettati sia i valori limite di immissione assoluti e differenziali.


Per quanto sopra riportato si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.